



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

Servizio Sviluppo della Competitività e
Fondo di Solidarietà - DPD018

Ufficio Politiche per l'Uso Efficiente della Risorsa Idrica

Via Catullo, 17 - 65100 Pescara
Tel. 0857671 - Fax 0857672932

Doc. n. 6329/19

Al Dirigente del
SERVIZIO SVILUPPO DELLA COMPETITIVITÀ
E FONDO DI SOLIDARIETÀ - DPD018

Via Catullo, 2
65127 - PESCARA (PE)

OGGETTO: *Rapporto informativo sullo stato dell'arte del progetto Masterplan Abruzzo – Patto per il Sud - Progetto PSRA/52 “Realizzazione rete irrigua dell'intera piana del Fucino”.*

In riferimento alla richiesta di informazioni sulle problematiche in essere sul progetto Masterplan per l'irrigazione della piana del Fucino, nonché ai fini di ogni opportuno coordinamento con il RUASP e con le altre strutture regionali coinvolte nell'attuazione dell'intervento di che trattasi, si riporta quanto segue.

Il Dipartimento Politiche per lo Sviluppo Rurale e della Pesca, risulta assegnatario, tra gli altri, del progetto del Masterplan Abruzzo, di cui alla Delibera CIPE n. 26/2016, codificato PSRA/52, giusta D.G.R. n. 693/2016 e D.G.R. n. 863/2016.

Gli Enti attuatori di detto progetto sono l'ARAP ed in Consorzio di Bonifica Ovest con sede in Avezzano. L'ARAP funge da capofila tra gli Enti attuatori. L'Atto di Convenzione per l'affidamento in Concessione dei lavori di cui al progetto in oggetto sottoscritto, in data 13 luglio 2018 dai Legali Rappresentanti degli Enti attuatori e dal Dirigente pro-tempore competente, come integrato con l'Appendice 1 sottoscritta in data 22 novembre 2018, comprende i cronoprogrammi realizzativo e finanziario aggiornati.

In accordo alla convenzione in essere con Det. Dir. DPD018_720 del 18 dicembre 2018 si è, tra l'altro, proceduto all'impegno di spesa nonché liquidazione e pagamento anticipazione di € 2.500.000,00 pari al 5% sul contributo concesso di 50M€ (Acc. N. 22655/2018; Imp. 4556/2018; Liq. N. 442/2019; Mandato n. 1757/2019).

LDG

📎: 2019_06_07 Rapporto informativo.docx

L'anticipazione è stata erogata per consentire la copertura delle spese per le indagini tecniche e per le spese progettuali per la redazione del progetto esecutivo, con l'obiettivo di addivenire all'appalto dell'intervento ed all'aggiudicazione dello stesso entro i termini perentori fissati dal CIPE al 31 dicembre 2019.

PREMESSA

Come noto l'Intervento di che trattasi consta nella realizzazione di un impianto di irrigazione che riguarda buona parte della piana del Fucino e rappresenta uno stralcio funzionale di un progetto onnicomprensivo che riguarda il ciclo idrico integrato curato dall'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale avente ad oggetto la "Progettazione preliminare delle opere prioritarie da realizzare per la risoluzione delle criticità legate all'uso e alla disponibilità della risorsa idrica nella Piana del Fucino".

Il progetto preliminare dall'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale, è stato redatto in forza delle Deliberazioni di giunta regionale n. 605/2010, n. 641/2010 e n. 94/2010, che per ogni opportuna informazione si allegano in copia. In accordo alle disposizioni impartite dalle suddette deliberazioni l'attività di coordinamento in ambito regionale fa capo al DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE DPC024.

Gli Enti attuatori hanno sostanzialmente ricevuto il mandato di curare la progettazione esecutiva degli interventi da eseguire prendendo come base di riferimento la suddetta progettazione preliminare (studio di fattibilità).

Per quanto risulta agli atti disponibili, l'Autorità di distretto ha rimesso all'Amministrazione regionale il progetto preliminare redatto dalla società "BETA Studio s.r.l. - HR Wallingford Ltd" la "PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLE OPERE PRIORITARIE DA REALIZZARE PER LA RISOLUZIONE DELLE CRITICITÀ LEGATE ALL'USO E ALLA DISPONIBILITÀ DELLA RISORSA IDRICA NELLA PIANA DEL FUCINO - REGIONE ABRUZZO - CIG 4469094D06 CUP F84I10000170002" per la quale sono in corso le verifiche di cui alla Commissione di collaudo prevista dalla Convenzione (tra Regione Abruzzo ed Autorità di Distretto). Il progetto stralcio è stato consegnato dall'Autorità in data 30/10/2018 Prot. n. 10000 ed acquisito al Prot. regionale con n. RA318165 del 15/11/2018.

Detto progetto consta in uno stralcio progettuale che fa parte di un progetto più ampio e complesso che comprende sia opere infrastrutturali per il settore irriguo (rete irrigua in pressione nell'intera Piana e bacino di accumulo in quota), sia opere di mitigazione del rischio idraulico e sia opere nel settore depurativo-fognario e acquedottistico e prevede, tra l'altro, la realizzazione di un serbatoio di accumulo nella località di Amplero con lo scopo precipuo di alimentare, a regime, l'impianto irriguo a servizio della Piana del Fucino.

Nelle more della collaudazione del progetto preliminare in essere, stante la necessità comunque di procedere in termini ragionevoli e contingentati alla progettazione esecutiva ed

all'aggiudicazione dell'intervento stralcio dell'impianto irriguo finanziato con il MASTERPLAN Abruzzo, il DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE DPC024 ha comunque trasmesso agli Enti attuatori ed allo scrivente Servizio gli elaborati progettuali che prevedono la realizzazione dell'impianto irriguo (come da ipotesi progettuale complessiva) e l'accumulo temporaneo della risorsa idrica necessaria al funzionamento dell'impianto mediante la realizzazione di nuove vasche da realizzare (diverse da quella definitiva di Amplero) che a regime invece saranno destinate alla funzione di casse di espansione per la difesa idraulica dalle piene potenziali del Fiume Giovenco.

Da contatti intercorsi con gli Enti attuatori sono emerse alcune problematiche attuative che sarebbe il caso di condividere ed affrontare unitariamente all'interno della nostra Amministrazione, al fine di condividere il percorso operativo più idoneo finalizzato al rispetto degli obblighi e delle scadenze connesse con la normativa e con gli atti amministrativi sottesi alle fonti di finanziamento (Del. CIPE n. 26/2016 e s.m.i. - Fondo sviluppo e coesione (FSC), il piano di investimenti per il rilancio del mezzogiorno - "Patti per il Sud").

Tra le maggiori criticità riscontrate si rilevano quelle di seguito riportate.

❖ Problemi afferenti alla progettazione.

- Il progetto preliminare/studio di fattibilità messo a disposizione degli Enti attuatori, commissionato dalla Giunta regionale come sopra esposto, non risulta ancora approvato dalle competenti strutture amministrative interne della Regione Abruzzo. Gli Enti attuatori, pertanto, si trovano nella situazione di dover operare facendo riferimento ad un quadro operativo che tenga conto dello schema attuativo che ha comunque avuto l'avallo dell'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale.

Tale ente figura nella duplice veste di soggetto che ha individuato la cornice dell'approccio tecnico complessivo per il governo della risorsa idrica nel Fucino nonché come organo tecnico deputato al rilascio dei pareri di competenza sulla fattibilità ambientale degli interventi da attuare.

Alla luce di quanto esposto sorgono dubbi sui passaggi formali che gli Enti attuatori sono chiamati a svolgere, come ad esempio:

- la necessità o meno di addivenire in via autonoma alla riproposizione ed approvazione di uno studio di fattibilità specifico, pur se nell'ambito della cornice tecnica onnicomprensiva proposta dall'Autorità di Distretto Meridionale;
- necessità di disporre di un progetto approvato ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (allo stato attuale sono state avviate le verifiche sismiche mediante lo scavo di trincee nell'area dove sarebbe prevista la costruzione delle casse di espansione; tale operazione sarebbe in corso previo assenso preventivo dei proprietari degli immobili interessati).

- Dall'esame delle varie versioni progettuali succedutesi nell'ambito della convenzione tra la Giunta regionale e l'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale, si evincono consistenti difformità sulla stima del fabbisogno irriguo espresso in m^3/Ha , parametro indispensabile per il dimensionamento del serbatoio di accumulo, ancorché temporaneo, necessario come fonte di compensazione della risorsa indica nei periodi siccitosi.

Ad ogni buon fine si rileva che nella versione stralcio del progetto da realizzare¹ è previsto un accumulo (quota parte della prevista vasca di laminazione ad uso temporaneo di accumulo) pari a $1,5 Mm^3$, a fronte di una superficie irrigua servita di 3.456 Ha; ciò comporta che il parametro progettuale di che trattasi sia ipotizzato in circa $434 m^3/Ha$; a detta entità del parametro di accumulo si perviene tenuto conto degli apporti della risorsa idrica comunque fluenti e derivabili dal Fiume Giovenco anche nei periodi estivi.

In ogni caso è opportuno rilevare che nel corso delle varie riunioni tenutesi alla presenza degli esponenti dell'Autorità di Distretto, è sempre stato sostenuto che per qualunque opzione esecutiva scelta, diversa dall'opzione Ø, si sarebbe dovuto prevedere una fase transitoria in cui parte del fabbisogno idrico sarebbe stata prelevata dalle fonti di prelievo attualmente in esercizio (prelievo da canali di bonifica rimpinguati, all'occorrenza e per garantire il DMV, anche con prelievi da pozzi artesiani). Se tale ipotesi è confermata dalle competenti autorità, sarebbe opportuno, a parere di chi scrive, addivenire alla stima analitica del fabbisogno effettivo delle future superfici servite e, di conseguenza, stimare la capienza minima indispensabile per l'invaso di accumulo temporaneo a cui sottendere l'impianto irriguo.

Ogni decisione in merito va valutata anche alla luce degli indirizzi programmatici circa la realizzazione dell'intervento complessivo di riordino della gestione della risorsa idrica del Fucino (da valutarsi anche sotto l'aspetto del Servizio Idrico Integrato e della capacità di recupero a fini irrigui dei reflui depurati).

La sostenibilità della fase transitoria e la durata della medesima incide in modo significativo sulle decisioni da prendere riguardo al dimensionamento del serbatoio temporaneo di accumulo necessario a garantire l'esercizio del realizzando impianto di distribuzione a pressione della risorsa irrigua.

D'altra parte una decisione poco oculata su tale dimensionamento rischia, data la disponibilità limitata delle risorse finanziarie stanziata a fini irrigui ed ambientali, la marginalizzazione degli obiettivi e dei benefici attesi per il comparto agricolo fucense, confinando questi ultimi ad un ruolo solo residuale.

Tale ultima considerazione, unitamente alle perplessità sui costi connessi al movimento terra e sulla possibilità di ricollocazione del materiale terroso (argomentazione meglio esplicitata di seguito), inducono ulteriormente a proporre agli organi decisionali un orientamento teso alla massima riduzione possibile del serbatoio temporaneo previsto nell'ambito del presente

¹ Nota ADAM prot. n. 5704 del 16 giugno 2018.

intervento, con ciò che ne consegue anche in termini di semplificazione ai fini autorizzativi.

Parallelamente al prosieguo delle attività necessarie, ai fini della difesa idraulica completa della conca fucense dai rischi di esondazione del Fiume Giovenco, sarebbe opportuno prevedere lo stanziamento di apposite risorse finanziarie dedicate. In ogni caso, anche le decisioni di carattere tecnico esecutivo nella progettazione dell'invaso temporaneo dovrebbero indirizzarsi verso l'implementazione di una vasca di laminazione/serbatoio modulare (difesa idraulica a regime e riserva irrigua temporanea) e tendere alla ricerca di soluzioni tecniche in cui sia massimizzata la compensazione tra scavi e riporti mediante la ricollocazione in loco del materiale terroso movimentato.

➤ A proposito della gestione del materiale terroso di scavo, residuale alla realizzazione della vasca di laminazione/serbatoio, si rileva che:

- Nella versione progettuale datata 16/10/2017, è previsto un bacino di accumulo per il compenso annuale ad uso irriguo di 2 Mm³; tale operazione, da computo metrico estimativo, comporterebbe la necessità di provvedere allo scavo di sbancamento di 1.770.000 m³ nonché allo smaltimento di circa 1.340.000 m³ di terreno che, secondo le previsioni progettuali, sarebbero oggetto di trasporto all'esterno del cantiere, per un compenso unitario previsto da analisi prezzi di € 0,20/m³, supponendo che il materiale di risulta rimarrebbe nella disponibilità dell'impresa esecutrice per disporne in ottemperanza al piano di riutilizzo. A parere degli Enti attuatori, difficilmente smentibile, tale aspetto rappresenta un fattore estremamente critico, in considerazione sia della mole del materiale, difficilmente riallocabile, e sia della improbabile propensione della ditta esecutrice ad accollarsi la gestione di detto materiale, senza un congruo compenso.
- Nella versione stralcio del 01/06/2018 "*Progetto per la costruzione di una rete irrigua in pressione a servizio della piana del fucino*", la vasca ipotizzata per il compenso annuale ad uso irriguo ha una conformazione differente, ovvero si scende ad un volume utile di 1,5 Mm³;
Il nuovo orientamento progettuale circa la nuova conformazione prevista per la vasca di monte temporanea all'impianto irriguo, probabilmente intercetta il duplice obiettivo di ridurre gli oneri autorizzativi e, nel contempo, aumentare i parametri intrinseci di sicurezza dell'opera di ritenuta idraulica. Tale scelta, comunque, risulta penalizzante in termini di volumi di scavo da allontanare.

Infatti a fronte della riduzione volumetrica di 0,5 Mm³ di capacità utile, dal relativo computo metrico estimativo si evince che lo scavo di sbancamento sale a circa 2.320.000 m³; per di più pare scomparire ogni riferimento sia alla ricollocazione del materiale di risulta (ad eccezione di 6.000 m³ per un rilevato stradale) e sia al piano di riutilizzo/smaltimento del materiale medesimo. Le perplessità di cui al precedente punto non parrebbero affatto risolte.

- Con nota del 06/02/2019 il Servizio Gestione della qualità delle acque – DPC024 ha trasmesso il progetto datato 14/09/2018 denominato "*Progetto preliminare delle opere prioritarie da realizzare per la risoluzione delle criticità legate all'uso e alla disponibilità*

della risorsa idrica nella Piana del Fucino”, redatto a cura della Società Beta Studio s.r.l. consegnato per il tramite dell’Autorità di Distretto dell’Appennino Meridionale (nota di trasmissione Prot. n. 10000 del 30/10/2018) acquisito al Protocollo della Regione n. RA318165 del 15/11/2018.

Il Servizio Gestione della qualità delle acque – DPC024 precisa che il progetto di che trattasi, trasmesso nelle more della conclusione delle verifiche di collaudo prevista nella convenzione Regione-Autorità di Distretto, costituisce il quadro strategico complessivo di riferimento per la realizzazione dell’intervento finanziato con i fondi del Patto per il Sud denominato “*Realizzazione rete irrigua in pressione dell’intera piana del Fucino*”.

In quest’ultimo elaborato progettuale, che costituisce il più recente quadro di riferimento, la cassa di espansione sul Fiume Giovenco risulta suddivisa in tre sotto-bacini: **Bacino in SX; Bacino in DX Valle; Bacino in DX Monte**; lo stralcio progettuale parrebbe prevedere la realizzazione dei primi due, rinviando ad altro progetto la realizzazione del **Bacino in DX Monte**. Quest’ultimo (*DX Monte*) parrebbe coincidere con quello previsto nella versione progettuale stralcio datata 01/06/2018, che a questo punto, il condizionale è d’obbligo, dovrebbe essere considerata superata.

Anche per quest’ultimo progetto permangono le perplessità sulla gestione del materiale di risulta residuale proveniente dagli scavi di sbancamento.

- Il Bacino in SX previsto nel progetto 14/09/2018 interessa una superficie di 13,15 Ha, presenta un volume idrico utile di m³ 616.000 e comporta uno scavo di sbancamento che sommato allo scavo di pulizia generale assomma a circa m³ 560.000.

È interessante notare che la capacità di accumulo del Bacino in SX appare compatibile a svolgere la funzione di compenso per la superficie irrigua considerata nel progetto stralcio datato 01/06/2018.

A tale conclusione si giunge esaminando la “3.5 *Relazione idraulica*” di detto progetto, la quale a pagina 22 riporta la “*Figura 3.7 – Andamento nel corso dell’anno scarso delle portate e del volume invasato nel bacino di compenso utilizzi attuali*”. In sostanza, anche se tale figura fa riferimento al bacino in DX Monte di 1,5 Mm³, il picco negativo rispetto alla massima capacità di invaso assomma a circa 600.000 m³ e si registra nel corso del mese di agosto.

PROPOSTA OPERATIVA TECNICA

Tenuto conto di quanto sopra riportato, la proposta più logica per la redazione del progetto esecutivo fattibile e finanziabile con le risorse disponibili dovrebbe tenere conto delle seguenti indicazioni:

- Assecondare il riferimento esecutivo di cui alla nota del Servizio Gestione della qualità delle acque – DPC024 in data 06/02/2019 e dal progetto ultimo fornito dall’Autorità di Distretto datato 14/09/2018;
- Minimizzare, compatibilmente all’efficacia della previsione tecnica, l’esecuzione degli interventi che prevedono il movimento terra, con l’evidente vantaggio di ordine economico e di ordine autorizzativo-ambientale; ciò anche in considerazione della fase transitoria dell’intervento da eseguire che, in un futuro sufficientemente prossimo, potrebbe essere auspicabilmente implementato con le previsioni progettuali complementari curate dall’ADAM.

Sulla scorta di quanto sopra esposto appare consono ipotizzare, ai fini del presente intervento, la possibilità di prevedere solo la costruzione dell’**invaso di laminazione/accumulo temporaneo in sx del Giovenco, di cui al progetto datato 14/09/2018** (con le seguenti caratteristiche dimensionali: 1) realizzazione dell’invaso in parte in scavo ed in parte arginato; 2) superficie di 13.15 Ha; 3) volume di massimo invaso di 0.62 Mm³; triante massimo di 5,65 m.) a cui sottendere lo **stralcio dell’impianto irriguo di cui al progetto datato 01/06/2018**.

---oooOooo---

❖ **Problemi afferenti alla procedura espropriativa.**

- L’art. 23, comma 5, ultimo capoverso del codice degli appalti prevede che *“Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa”*.

Negli elaborati progettuali manca la parte relativa all’elenco ditte con la stima dell’indennità prevista.

A tal proposito è opportuna l’integrazione dello studio di fattibilità con apposito elaborato.

Se nei termini della convenzione in essere tra la Regione Abruzzo e l’ADAM non è possibile acquisire l’elenco delle ditte interessate e/o se occorre apportare modifiche alla soluzione progettuale nei termini sopra riportati, sarà necessario procedere comunque alla redazione dell’apposito elaborato.

Resta da valutare, anche a fronte dell’eventuale rimodulazione delle scelte tecniche sopra ipotizzate, l’opportunità di addivenire all’avvio ex novo dell’iter procedimentale della progettazione dell’intervento Masterplan PSRA/52 mediante la proposizione di un nuovo studio di fattibilità su cui impostare la progettazione esecutiva.

Gli Enti attuatori esprimono perplessità anche sulla procedura per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, rilevando che, di norma, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, il soggetto

competente deve essere individuato nell'Amministrazione competente all'approvazione del progetto.

Sulla scorta di ciò, agli Enti attuatori occorrerebbero chiarimenti sull'effettiva competenza ad approvare il progetto preliminare/(ora: studio di fattibilità tecnico-economica) e su quale sia l'Autorità espropriante.

Per la disamina della problematica si riportano di seguito gli stralci della normativa di interesse specifico, dall'esame della quale si evince che la problematica sollevata non dovrebbe costituire un ostacolo significativo.

Estratto da Testo unico nazionale sulle espropriazioni

D.P.R. 8-6-2001 n. 327

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 agosto 2001, n. 189, S.O.)

Art. 10 (L) Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali

1. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico. (L)

2. Il vincolo può essere altresì disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico da realizzare, anche su richiesta dell'interessato, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 19, commi 2 e seguenti. (L)

3. Per le opere per le quali sia già intervenuto, in conformità alla normativa vigente, uno dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 prima della data di entrata in vigore del presente testo unico, il vincolo si intende apposto, anche qualora non ne sia stato dato esplicitamente atto. (L)

Art. 19 (L) L'approvazione del progetto

1. Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le forme di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti. (L)

2. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico. (L)

3. Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della autorità competente è trasmesso al consiglio comunale, che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico. (L)

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L)

Normativa regionale di settore (espropriazioni)

L.R. 03/03/2010, n. 7

Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità.

(Pubblicata nel B.U. Abruzzo 10 marzo 2010, n. 15.)

Art. 6 *Opere dei Consorzi industriali e di bonifica.*

1. I Consorzi per lo Sviluppo Industriale della Regione Abruzzo, per le opere riferite alla L.R. 22 agosto 1994, n. 56 e alla L.R. 20 luglio 2002, n. 16 costituiscono "autorità espropriante".

2. I Consorzi di bonifica, costituiscono "autorità espropriante" per le opere di bonifica da loro realizzate.

Art. 9 *Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali.*

1. Il vincolo preordinato all'esproprio, ai fini della localizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, può essere apposto, dandone espressamente atto, su iniziativa dell'amministrazione competente ad approvare il progetto o del soggetto interessato, mediante conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione regionale vigente compori la variante al piano urbanistico comunale.

Art. 10 *Opere realizzabili senza apposizione preventiva del vincolo preordinato all'esproprio.*

1. All'interno delle zone funzionali omogenee previste dagli strumenti urbanistici possono essere localizzate e dichiarate di pubblica utilità, senza preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, opere di infrastrutturazione a rete per la cui realizzazione necessiti l'imposizione di servitù che non pregiudicano l'attuazione della destinazione prevista.

2. La preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio non necessita per le opere pubbliche ricadenti nelle zone di rispetto previste dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e dal D.M. 1° aprile 1968 di difesa del suolo, nonché per le opere di bonifica da realizzarsi entro i limiti previsti dall'art. 96, comma 1, lettera f) del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e dall'art. 133, comma 1, lettera a) del R.D. 8 maggio 1904, n. 368 nonché per le opere di difesa del suolo da realizzarsi nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato, perimetrale ai sensi del D.L. 11 giugno 1998, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, o finalizzate alla tutela della pubblica e privata incolumità.

3. Nei casi previsti dai precedenti commi l'approvazione del progetto, da parte del Consiglio comunale del comune territorialmente competente, costituisce variante allo strumento urbanistico e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio senza la necessità di approvazione regionale o provinciale.

➤ Dalla lettura della norma si rilevano le seguenti tre osservazioni:

- Gli Enti attuatori, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 03/03/2010, n. 7, hanno i requisiti specifici per fungere da Autorità espropriante.

Previo eventuale parere legale preventivo, resterebbe da valutare se risulta opportuno, al fine di garantire "*ad abundantiam*" la legittimità complessiva delle procedure espropriative, formalizzare in capo al Consorzio di Bonifica Ovest le funzioni specifiche di "*Autorità espropriante*".

Tale formalizzazione potrebbe essere eventualmente attuata anche mediante un'apposita modifica integrativa al documento in essere, allegato alla Convenzione di Concessione, che regola i rapporti interni tra gli Enti attuatori.

- L'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio può essere apposto, dandosene espressamente atto (art. 10 c. 1 del D.P.R. 8-6-2001 n. 327 ed art. 9 della L.R. 03/03/2010, n. 7), su iniziativa del soggetto interessato (Enti attuatori) con le modalità di cui all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (conferenza dei servizi).
- La procedura di apposizione del vincolo dovrebbe essere limitata soltanto nell'ambito territoriale che riguarda le espropriazioni per la realizzazione della cassa di espansione/serbatoio temporaneo di accumulo per compensazione.

Per la parte interessata dalla realizzazione dell'impianto di distribuzione in senso stretto dovrebbe essere prevista soltanto la procedura espropriativa per servitù finalizzata all'asservimento al passaggio delle tubazioni ed alla loro manutenzione, e quindi senza

pregiudizio per l'attuale uso agricolo.

Questo aspetto, unitamente al fatto che trattasi di realizzazione di opere di infrastrutturazione a rete, configura il caso di cui, all'art. 10 c. 1 della L.R. 03/03/2010, n. 7, che consente di dichiarare la pubblica utilità senza preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

- L'Ente attuatore osserva che l'art. 11, comma 1, D.P.R. n. 327/0201 prevede che al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, vada inviato l'avviso dell'avvio del procedimento.

Questo adempimento formale, ai sensi di quanto sopra esposto, dovrebbe riguardare solamente la realizzazione della cassa di espansione/serbatoio temporaneo di accumulo per compensazione.

In ogni caso la corretta procedura vuole che per la comunicazione dell'avvio del procedimento debba esistere l'elaborato progettuale con riportato l'elenco delle ditte da sottoporre alla procedura ablativa e che tale comunicazione debba essere espletata prima dell'approvazione del progetto preliminare.

L'assenza dell'elaborato progettuale riportante il piano di esproprio, già evidenziata in precedenza, comporta la necessità che lo stesso venga implementato urgentemente nel caso in cui si ponga a base dell'iter autorizzativo del progetto lo studio di fattibilità curato dall'ADAM.

Di converso, nel caso in cui si opti per la rimodulazione dello studio di fattibilità tecnico-economica secondo la "PROPOSTA OPERATIVA TECNICA" di cui sopra, il problema si risolverebbe mediante l'implementazione del piano di esproprio da elaborarsi a cura degli Enti attuatori, i quali successivamente curerebbero anche le incombenze relative all'avvio del procedimento e alla successiva approvazione del progetto.

- Ulteriore quesito degli Enti attuatori nel merito della procedura di apposizione del vincolo concerne il dubbio se il vincolo debba essere apposto sulle sole aree del 1° lotto funzionale o se debba essere esteso su tutto il progetto e quindi se l'apposizione parziale dello stesso possa creare ostacoli al successivo completamento delle opere.

A tale riguardo si è del parere che in assenza di una prospettiva certa e di tempi verosimili sull'acquisizione dei finanziamenti aggiuntivi necessari all'attuazione completa dell'ipotesi di intervento complessivo, appare più consono procedere solo con l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per la quota parte oggetto di intervento concreto.

Parallelamente, tuttavia, sarebbe il caso di coinvolgere le strutture regionali competenti nella materia tematica "Urbanistica e territorio" per avviare le procedure previste dalla normativa urbanistica regionale finalizzate all'adozione di uno specifico "Progetto speciale territoriale"

in conformità alle vigenti disposizioni specifiche rinvenienti negli artt. 6 e 6-bis della L.R. 12 aprile 1983, n. 18, di seguito riportati per una più agevole consultazione.

Normativa regionale in materia di urbanistica

L.R. 12 aprile 1983, n. 18 (1).

Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo (Pubblicata nel B.U. Abruzzo 16 luglio 1983, n. 9 Straordinario.)

Art. 6 Piani di settore e Progetti speciali territoriali (P.S.-P.S.T.).

1. La Regione per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge e degli obiettivi del Quadro di riferimento regionale, può predisporre Piani di settore o Progetti speciali territoriali, relativi all'intero territorio regionale o a parti di esso.

2. Nelle aree ricadenti all'interno dei parchi nazionali e regionali il piano del parco di cui all'art. 12 della legge n. 394 del 1991 sostituisce sia i Piani di settore e Progetti speciali territoriali sia qualsiasi altro strumento di pianificazione territoriale di livello sovracomunale.

3. I Piani di settore ed i Progetti speciali territoriali riguardano le seguenti materie:

- a) agricoltura;
- b) industria;
- c) turismo;
- d) trasporti;
- e) sanità;
- f) edilizia abitativa;
- g) lavori pubblici;
- h) demanio marittimo;
- i) tutela delle acque dagli inquinamenti;
- l) bacini idrici;
- m) tutela dei beni ambientali e naturali.

4. I piani ed i progetti determinano l'ambito territoriale degli interventi e le prescrizioni direttamente vincolanti o da recepire da parte degli enti locali infraregionali.

5. Il recepimento deve avvenire entro 90 giorni dall'efficacia della loro approvazione.

6. In caso d'inerzia, decorso infruttuosamente il termine, le relative prescrizioni diventano efficaci ad ogni effetto, nei confronti dei privati, degli enti e delle amministrazioni pubbliche, a partire dalla scadenza del termine. Nel caso in cui la relativa prescrizione non sia sufficientemente dettagliata, la stessa opera in funzione di salvaguardia ai sensi del successivo art. 57 fino a che l'amministrazione non abbia provveduto al recepimento.

7. Qualora i piani ed i progetti contengano prescrizioni territoriali direttamente vincolanti, queste si sostituiscono a tutti gli effetti, ai Piani territoriali provinciali o a loro parti nonché agli strumenti urbanistici comunali, e le previsioni e prescrizioni sono immediatamente efficaci dopo l'approvazione del Consiglio regionale. Si intendono per prescrizioni immediatamente vincolanti quelle disposte sia in forma letterale che grafica direttamente conformative del territorio o della proprietà. Sono conformative del territorio le prescrizioni che pur prevedendo una specifica destinazione dei suoli rinviano per la specifica attuazione ad un piano attuativo di livello infracomunale.

Art. 6-bis *Procedimento di approvazione dei Piani di settore e dei Progetti speciali territoriali (15).*

1. La Giunta regionale, direttamente o su proposta dell'assessore o dell'autorità competente, predispone e adotta i Piani di settore o i Progetti speciali territoriali.

2. Successivamente, gli atti e gli elaborati del piano o del progetto sono depositati per 60 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di deposito, presso le segreterie dei Comuni e delle province interessati.

3. L'avvenuto deposito è reso noto mediante pubblicazione di avviso al B.U., a mezzo di manifesti murali e su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Nei termini previsti dal comma 2 del presente articolo chiunque può prenderne visione e presentare istanze e memorie in merito ai contenuti del piano o progetto.

4. Nel medesimo periodo le province interessate promuovono pubbliche consultazioni anche con i Comuni al fine di acquisire le osservazioni al piano o al progetto e trasmettono alla Regione gli atti, gli elaborati e le risultanze delle consultazioni.

5. Nel caso sia necessario acquisire le intese delle amministrazioni statali, il Presidente della Regione o per delega l'assessore competente indice una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990.

6. La Giunta regionale sulla base delle osservazioni pervenute ed in base all'esito della conferenza dei servizi di cui al comma precedente adotta in via definitiva il piano o progetto e lo presenta al Consiglio regionale per l'approvazione.

- Dalla lettura della norma si rileva che, a fronte di una procedura non particolarmente complessa, è possibile addivenire ad una programmazione territoriale che riesca a coniugare i diversi aspetti che caratterizzano la specialità dell'area di intervento e che coinvolge interessi da tutelare che ricomprendono, ad uno screening sommario, gran parte delle materie contemplate nel c. 3 dell'art. 6 (agricoltura; industria ed agro-industria; turismo; sanità; lavori pubblici; tutela delle acque dagli inquinamenti; bacini idrici; tutela dei beni ambientali e naturali.).

---0000000---

❖ **Problemi afferenti alla procedura ambientale.**

Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)

- Secondo le norme vigenti, sono oggetto di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale gli interventi che hanno le caratteristiche di cui al punto 13) dell'Allegato II alla parte seconda del Codice dell'Ambiente, ovvero:
 - *“13) Impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 m o che determinano un volume d'invaso superiore ad 1.000.000 m³, nonché impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 m³, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati. (numero così modificato dall'art. 4-bis, comma 1, legge n. 9 del 2014)”.*
- Qualora si opti la *“PROPOSTA OPERATIVA TECNICA”* sopra riportata, che prevede la realizzazione del Bacino in SX, la competenza rientrerebbe nell'ambito regionale secondo la canonica sequenza delle fase seguenti:
 - Verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening) ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
 - Per i progetti assoggettati alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), attivazione del procedimento per il rilascio del *Provvedimento autorizzatorio unico regionale* ai sensi dell'art. 27-bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
 - Per i progetti, non soggetti a V.I.A., assoggettati alla sola procedura di Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA) la cui attuazione può comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nei siti ricadenti all'interno delle aree Natura 2000), attivazione del procedimento correlato.

Gestione delle terre e rocce di scavo

- La disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo è normata dal D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120.

Tale normativa distingue i cantieri in “*cantieri di piccole dimensioni*” e “*cantieri di grandi dimensioni*”, facendo leva sulla quantificazione potenziale, prevista in progetto, di terre e rocce provenienti da scavo rispetto al valore soglia di discriminazione pari a seimila m³.

Nel caso di cantieri di grandi dimensioni vige l'ulteriore distinzione tra cantieri soggetti a V.I.A. o A.I.A. e cantieri non soggetti.

- Ogni considerazione inerente la materia non può prescindere né dalle decisioni urgenti da prendere sull'entità del serbatoio di accumulo da implementare né dalla corretta caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo; quest'ultima risulta essenziale per qualificare le medesime come sottoprodotti riutilizzabili ovvero come rifiuti da sottoporre alla disciplina specifica; con ciò che ne consegue per la redazione del Piano di Utilizzo di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 120/2017 nonché dell'impatto in termini di spesa da prevedere nel computo metrico di progetto.
- Gli Enti attuatori ipotizzano di dare corso alle procedure di screening sull'assoggettabilità alla V.I.A. mediante l'implementazione nel progetto di fattibilità tecnica ed economica di un apposito Studio di Impatto Ambientale, per la redazione del quale risulta imprescindibile la redazione del Piano di Utilizzo.

D'Altro canto:

- Per quanto concerne il Piani di Utilizzo, lo stesso art. 9 del D.P.R. n. 120/2017 prevede che “*nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione di impatto ambientale o di autorizzazione integrata ambientale ai sensi della normativa vigente, la trasmissione del piano di utilizzo avviene prima della conclusione del procedimento*”²;
- solo dopo la redazione di tale documento si potrà avere cognizione esatta del volume di scavo in surplus da gestire e della sua qualificazione (sottoprodotti e/o rifiuti) in termini di gestione economicamente sostenibile all'interno del finanziamento assentito.


² ndr.: “di V.I.A. o di A.I.A.”

CONCLUSIONE


Tenuto conto di quanto sopra evidenziato e della necessità di prendere senza indugio le opportune decisioni sugli indirizzi fattuali da intraprendere nel concreto, si ritiene che occorra procedere ad un incontro urgente con gli Enti attuatori, con il RUASP e con le altre strutture regionali coinvolte nell'attuazione dell'intervento di che trattasi, tra cui, in primis, il DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI (DPC) ed il SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE DPC024, che coordinano la gestione della convenzione in essere con l'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale.

Pescara, 7 giugno 2019

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(dott. for. Luigi DE GREGORIO)



Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 02E89ED8A3B81BF75313A6310B2F4F2A210B3A30E9032F3284BBF8C7916A17BD

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: Luigi De Gregorio

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL

IDENTIFICATIVO 5S9ES-16501

PASSWORD hGTM6

DATA SCADENZA Senza scadenza